

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1723-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(CONSO)

(V. Stampato n. 1723)

approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 1994

(V. Stampato Camera n. 3664)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 febbraio 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 1994*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi
21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26
novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti
per il processo civile

INDICE

Disegno di legge: testo approvato dal Senato della Repubblica e testo approvato dalla Camera dei deputati	Pag. 3
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	» 12
Testo del decreto-legge	» 24

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

Art. 1.

Identico.

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 521

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

«Art. 01. - 1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'articolo 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma".

Art. 02. - 1. All'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione" sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto di differimento dell'udienza non comporta rimessione in termini rispetto alle decadenze già verificatesi"».

All'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile"».

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1993, N. 521

All'articolo 1 sono premessi i seguenti:

«Identico.

Art. 02. - 1. **Nell'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le decadenze a carico del convenuto maturano in coincidenza con la prima udienza differita ai sensi del presente comma».**

All'articolo 1, al comma 1, le parole: «3 luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 1994».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «3 luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 1994»;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, sono abrogati».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

“5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia”».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - 1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i dipendenti delle amministrazioni statali interrompono il proprio rapporto di lavoro, se collocati, a domanda, in aspettativa.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della nomina a giudice di pace e dura per il periodo della carica.

3. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. I dipendenti collocati in aspettativa a seguito di nomina a giudice di pace conservano il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, il quale resta a carico della medesima. Agli stessi non spettano le indennità previste dalla legge per i giudici di pace.

4. Le domande dei dipendenti delle amministrazioni statali interessati alla nomina a giudice di pace che non siano collocati a riposo devono essere corredate, oltre che dei documenti occorrenti per provare i requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, nonché del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

5. Il requisito della residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace e di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non è richiesto nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali collocati in aspettativa.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

All'articolo 3, al comma 1, le parole: «3 luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 1994».

All'articolo 4, al comma 1, le parole: «3 luglio 1994» sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 1994».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Identico:

“5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia”.

All'articolo 5, al comma 1, capoverso e), la cifra: «40» è sostituita dalla seguente: «30».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5-ter. - 1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni”.

All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande».

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis. - 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 11-ter. - 1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

«Art. 5-*bis*. *Identico*.

Art. 5-ter. 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo le parole: "al termine," sono inserite le seguenti: "se di età superiore agli anni 40,".

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. 1. Per i laureati in giurisprudenza, il lodevole esercizio delle funzioni di giudice di pace unitamente alla proficua frequenza dei corsi di cui all'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è equiparato alla pratica professionale di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36».

All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

Identico.

Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis*. - 1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del **21 novembre 1991**. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Tuttavia restano fermi gli effetti delle nomine effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

Art. 11-*ter*. - 1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Notificazione degli atti*). - 1. *Identico.*»

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

Art. 11-quater. - 1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono soppresse le parole: "di cui all'articolo 51".

Art. 11-quinquies. - 1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Soppresso.

Art. 11-quater. Identico».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva
del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente
provvedimenti urgenti per il processo civile**

Articolo 01.

Identico.

Articolo 02.

1. **Nell'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le decadenze a carico del convenuto maturano in coincidenza con la prima udienza differita ai sensi del presente comma».**

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva
del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente
provvedimenti urgenti per il processo civile**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 01.

1. Nell'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: «dell'articolo 163-bis» sono inserite le seguenti: «ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 168-bis, quinto comma».

Articolo 02.

1. All'articolo 168-bis, ultimo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole: «Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto di differimento dell'udienza non comporta rimessione in termini rispetto alle decadenze già verificatesi».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Articolo 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

1-bis. Al comma 3 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'articolo 189 del codice di procedura civile».

2. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

Articolo 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Articolo. 4-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

«5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal **16 settembre 1994**».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del **16 settembre 1994**».

1-bis. I commi 3 e 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1992, n. 477, sono abrogati.

2. *Identico.*

Articolo 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del **16 settembre 1994**».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «**16 settembre 1994**».

Articolo. 4-bis.

1. *Identico:*

«5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso **dell'ufficio** nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Articolo 5.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e*) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Articolo 5-bis.

1. Ai fini di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i dipendenti delle amministrazioni statali interrompono il proprio rapporto di lavoro, se collocati, a domanda, in aspettativa.

2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della nomina a giudice di pace e dura per il periodo della carica.

3. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di previdenza e di quiescenza. I dipendenti collocati in aspettativa a seguito di nomina a giudice di pace conservano il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, il quale resta a carico della medesima. Agli stessi non spettano le indennità previste dalla legge per i giudici di pace.

4. Le domande dei dipendenti delle amministrazioni statali interessati alla nomina a giudice di pace che non siano collocati a riposo devono essere corredate, oltre che dei documenti occorrenti per provare i requisiti necessari per la nomina, dei titoli di preferenza e della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, nonché del nulla osta rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

5. Il requisito della residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio del giudice di pace di cui alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, non è richiesto nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali collocati in aspettativa.

Articolo 5-ter.

1. All'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto in fine il seguente comma:

«5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 5.

1. *Identico:*

«e) avere età non inferiore a **30** e non superiore a 73 anni;».

Soppresso.

Articolo 5-*bis*.

Identico.

Articolo 5-*ter*.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo le parole: «al termine,» sono inserite le seguenti: «se di età superiore agli anni 40,».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Articolo 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Limiti all'esercizio della professione forense*). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Articolo 7.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Articolo 8.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

Identico.

Articolo 7.

Identico.

Articolo 7-bis.

1. Per i laureati in giurisprudenza, il lodevole esercizio delle funzioni di giudice di pace unitamente alla proficua frequenza dei corsi di cui all'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è equiparato alla pratica professionale di cui all'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1478, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Articolo 8.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

«Art. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Articolo 9.

1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 5 e 6, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

1-bis. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

Articolo 10.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati».

Articolo 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge».

Articolo 11-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Articolo 9.

Identico.

Articolo 10.

Identico.

Articolo 11.

Identico.

Articolo 11-bis.

1. Il comma 6 dell'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, va interpretato nel senso che l'unico requisito per l'immissione in ruolo dei messi di conciliazione non dipendenti comunali è costituito dall'apposito decreto di nomina, rilasciato dal presidente del tribunale competente, anteriormente alla data del 31 dicembre 1989. Si prescinde dai requisiti dell'età e dal titolo di studio. Le previste prove selettive si effettuano ai soli fini dell'inquadramento nelle varie qualifiche funzionali e sono disciplinate mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. **Tuttavia restano fermi gli**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Articolo 11-ter.

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, nonchè i messi di conciliazione dipendenti comunali in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza».

Articolo 11-quater.

1. Nel comma 2 dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono soppresse le parole: «di cui all'articolo 51».

Articolo 11-quinquies.

1. L'articolo 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

effetti delle nomine effettuate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 11-*ter*.

1. L'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Notificazione degli atti)*. - 1. *Identico*».

Soppresso.

Articolo 11-*quater*.

Identico.

Decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1993.

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica delle disposizioni delle leggi 26 novembre 1990, n. 353, e 21 novembre 1991, n. 374, al fine di differire le date di avvio delle riforme concernenti il giudice di pace ed il processo civile, così da consentire il completamento delle necessarie procedure;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «A far data dal 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «A far data dal 3 luglio 1994».

Articolo 2.

1. Nell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

2. Nel comma 4 dell'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «non superiore a quaranta giorni» sono soppresse.

Articolo 3.

1. Nell'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «alla data del 2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 3 luglio 1994».

Articolo 4.

1. Nell'articolo 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'articolo 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: «2 gennaio 1994», laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «3 luglio 1994».

Articolo 5.

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

«*e*) avere età non inferiore a 40 e non superiore a 73 anni;».

Articolo 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: «nel distretto di corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «nel circondario».

2. Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - (*Limiti all'esercizio della professione forense*). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove è situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio».

Articolo 7.

1. L'articolo 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (*Delega al Governo in materia penale*). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38».

2. L'articolo 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«Art. 38. - (*Entrata in vigore del decreto legislativo*). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 35 entra in vigore il 30 giugno 1995».

Articolo 8.

1. L'articolo 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Efficacia di singole disposizioni*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 4 luglio 1994».

Articolo 9.

1. Le disposizioni previste dalla lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dagli articoli 5 e 6, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 10.

1. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. *Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati*».

Articolo 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a due mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge».

Articolo 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI - CONSO

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

